

Sentenza 29 Maggio 2013, n. 109

Materia: ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità; disciplina del collocamento in aspettativa per mandato politico

Limiti violati (dedotti dal rimettente): artt. 3 e 51 Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettente: Tribunale di Palermo

Oggetto: art. 9, comma 8, L.R. Sicilia 24 giugno 1986, n. 31

Esito: non fondatezza della questione

Estensore nota: Enrico Righi

Il Tribunale ordinario di Palermo dubita della legittimità costituzionale della norma riportata in epigrafe, nella parte in cui non consente al dipendente a tempo determinato di un ente locale, eletto consigliere comunale o circoscrizionale, di usufruire dell'aspettativa per mandato istituzionale, al fine di eliminare la condizione di ineleggibilità originaria ovvero di ineleggibilità sopravvenuta, parificata quest'ultima ad un caso di incompatibilità.

In particolare, il rimettente ritiene che la norma possa violare gli articoli 3 e 51 della Costituzione, non realizzando quella condizione di eguaglianza nell'accesso alle cariche pubbliche che è richiesta dalla carta fondamentale.

La Corte fa notare innanzi tutto, in punto di rilevanza, che l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale non farebbe, per conseguenza, venire meno la corrispondente norma statale, di contenuto analogo, sulla quale non è stata sollevata questione. Ciò per giurisprudenza costante (per tutte, sentenze nn. 143 e 283/2010).

La Corte ritiene comunque non fondata la questione.

Per i diritti scaturenti direttamente dal sinallagma contrattuale, le condizioni del lavoratore a tempo indeterminato e del lavoratore a tempo determinato sono parificate, ad eccezione ovviamente del termine di durata, secondo quanto previsto dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, ricordato dalla Corte e quasi "evocato" dal rimettente, pur senza citarlo espressamente.

Nonostante ciò, la Corte reputa la scelta del legislatore (regionale siciliano, ma anche nazionale, come detto) non irragionevole, anzi esattamente calibrata sulle caratteristiche del rapporto di lavoro a tempo determinato, deputato a sopperire alle carenze temporanee dell'amministrazione, rispetto al quale l'istituto della aspettativa si presenta come incompatibile sul piano pratico.

Quanto sopra riguardo la pretesa violazione dell'art. 3 Cost.

Riguardo la supposta violazione dell'art. 51 Cost., invece i Giudici costituzionali osservano che se da una parte tale articolo garantisce, in via di principio, a tutti i cittadini il diritto di accedere alle cariche elettive in condizioni di parità e disponendo del tempo necessario per adempiere alle pubbliche funzioni, dall'altra è lo stesso articolo 51 che consente al legislatore di disciplinare in concreto l'esercizio del diritto di elettorato passivo, stabilendo, fra l'altro, le ipotesi di ineleggibilità ("*...in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti previsti dalla legge*").

La causa di ineleggibilità che consiste nell'essere dipendente dell'ente locale per amministrare il quale il cittadino si candida alle elezioni, inderogabile, come detto, per il personale a tempo determinato, rappresenta dunque una di quelle modulazioni che il legislatore ordinario può implementare onde attuare l'art. 51 Cost.